



Comune di Camerino

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 39 del 31-03-2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: SEDUTE ORGANI COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA PER EMERGENZA CORONA VIRUS

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo, il SINDACO Dr. Sandro Sborgia

VISTI:

- **il DPCM dell'8 marzo 2020** che, in materia di misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha disposto, tra l'altro, all'art. 1 lett. a) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- **il DPCM 09.03.2020** che all'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" prevede che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

- **il DPCM 11.3.2020** che ha inasprito le misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 già previste per l'intero territorio nazionale, confermando la situazione di emergenza sanitaria generalizzata e la necessità di diminuire la circolazione delle persone, al fine di evitare i contagi;

RICHIAMATA la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Pubblica Amministrazione la quale, al punto 4 precisa in modo chiaro che "fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";

RICHIAMATO, altresì, l'**art. 73 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020** il quale ribadisce, ancora una volta il concetto di riunione degli organi collegiali a distanza in videoconferenza:

" (**Semplificazioni in materia di organi collegiali**)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo n. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.";

RITENUTO opportuno, data l'emergenza sanitaria in atto, che la modalità di svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale in via telematica, tramite videoconferenza, consenta di tutelare i componenti degli organi senza pregiudicarne il funzionamento e risponda altresì alle direttive impartite dal Governo in questo periodo, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche;

ACCERTATO che né lo statuto né il regolamento comunale prevedono che detti organi possano riunirsi in videoconferenza o sistemi simili;

VALUTATE, in via generale e sistematica, in ogni caso, le disposizioni di legge, esprimenti un chiaro indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici, in particolare:

- *l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 nella parte in cui stabilisce che "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto", ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;*

- *l'articolo 3 bis l. 241/1990 in base al quale "per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";*

- *l'articolo 14, comma 1, l. 241/1990 il quale prevede che "la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti";*

- *l'articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare:*

a) il comma 1: "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per

l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”

b) comma 3 bis: “i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo”;

- *l'articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005* il quale dispone che “i documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

RITENUTO, pertanto, valida e legittima la modalità telematica di svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, tramite videoconferenza, per il periodo di questa fase emergenziale connessa con il diffondersi del virus Covid-19, purché sia garantita, per la Giunta, la riservatezza e segretezza del collegamento;

CONSIDERATO che, sebbene con riguardo alla materia della giustizia amministrativa, in senso non dissimile si è espresso il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 10 marzo 2020, n. 571 nel quale ha chiarito che “il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza è conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento e la segretezza”;

VISTO:

• l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

SENTITI gli Assessori ed il Segretario Generale;

ORDINA

1. La Giunta e il Consiglio Comunale, si possono riunire, a far data da oggi e per tutta la durata dell'emergenza COVID-2019, con le seguenti modalità straordinarie e urgenti, al momento non disciplinate da alcun regolamento comunale:
 - in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza;
 - il Segretario accerta l'identità dei partecipanti e dà atto nei verbali e nelle deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica dei partecipanti;
 - è garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti;
 - l'espressione del voto deve consentire, al Sindaco che presiede gli organi ed al Segretario, sia di identificare in modo inequivoco la manifestazione di volontà da parte di ogni singolo componente, sia di verificare che la stessa sia resa in modo libero e informato;
 - per le sedute del Consiglio Comunale è autorizzata la ripresa totale a mezzo di videocamere e altri mezzi idonei a tale scopo e ne è, altresì, autorizzata la diffusione in tempo reale al fine di garantirne la pubblicità;

DISPONE ALTRESÌ

- che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e/o per gli adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
 - ai Consiglieri Comunali;
 - agli Assessori Comunali;
 - ai Responsabili dei Settori del Comune di Camerino;
 - alla Prefettura di Macerata (UTG): **protocollo.prefmc@pec.interno.it**;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line e sul sito istituzionale del Comune di Camerino.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. MARCHE entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Dr. Sandro Sborgia

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 50 dello Statuto Comunale, si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell'atto.

31-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 02-04-2020

Il Funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili